Martedi' 17/06/2025

Prestazione d?opera: compenso dovuto salvo prova di gratuità

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerositÃ Ã¨ elemento normale, anche se non essenziale, sicchÃ©, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre Ã¨ onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuitÃ della prestazione.
L'art. 2222 c.c., nel definire la nozione del contratto d'opera, espressamente contempla lâ€™obbligazione del corrispettivo a carico del committente; Ã¨ consentito alle parti stabilire che la prestazione dell'opera avvenga senza compenso, ma in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita, il rapporto deve ritenersi a titolo oneroso in difetto di una chiara dimostrazione di una concorde volontÃ contraria.
Il principio Ã¨ stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, nell'Ordinanza n. 13211 del 19 maggio 2025.

https://www.cortedicassazione.it